Pi Professione insegnante

Vademecum permessi brevi da recuperare

A cura del prof Salvo Amato

L'art 16 CCNL specifica l'entità e le modalità di fruizione dei permessi brevi per esigenze personali soggetti a recupero.

L'entità annuale delle ore di permesso da poter richiedere è fissata nella stessa misura delle ore di servizio settimanali. Quindi mentre il personale ATA ha diritto a 36 ore di permesso retribuito da recuperare, il docente a infanzia ha diritto a 25 ore, il docente di primaria ha diritto a 24 ore, il docente della scuola secondaria ha diritto a 18 ore annue.

I destinatari **sono anche docenti con incarico a termine** (supplenze brevi) purché nelle condizioni di poter recuperare le ore di permesso richieste.

Anche il personale in part time ha diritto al numero di ore di permesso in proporzione alle ore settimanali di part time se questo viene svolto orizzontalmente. Mentre ha diritto al numero di ore pari al 100% delle ore di servizio in caso di part time verticale.

La motivazione che si può addurre per la richiesta dei permessi non è sindacabile. Il dirigente nel concedere (o non concederlo) il permesso non deve tener conto della motivazione.

Sulle motivazione l'articolo 16 CCNL fa appello al "comune buon senso", tanto è vero che non c'è alcun obbligo di documentare il motivo dell'assenza. La norma semplicemente non ne fa menzione alcuna.

Durata del permesso

Il permesso può essere chiesto per un numero inferiore o pari alla metà delle unità orarie di lavoro previste per quella giornata. Ad esempio se l'orario prevede 5 ore, il docente ha diritto a 2 ore. Se la giornata lavorativa prevede 6 ore di lavoro, il docente ha diritto a 3 ore di permesso.

Per durata della giornata lavorativa si intendono anche le ore non espressamente dedicate alla didattica. Ad esempio se sono previste 5 ore di attività a scuola e 3 ore di attività pomeridiana (consigli di classe, collegio, consigli di altra natura) il computo va fatto sul totale delle 8 ore di lavoro previste per quel giorno. Con una sola ora di lezione, il docente non può chiedere alcun permesso breve. Non è possibile fruire di permessi relativi a frazione oraria.

Recupero delle ore richieste

Il recupero delle ore richieste va fatto entro 60 giorni dalla data della richiesta. Il recupero va chiesto dal dirigente mediante ordine di servizio scritto e può riguardare una supplenza o altra attività come ad esempio attività didattica integrativa. La norma non fa differenza tra ore di servizio diurno di didattica e ore di attività pomeridiana. Essa non menziona le modalità di recupero delle ore non di attività didattica. E' chiaro che non sarà possibile il loro recupero se il docente si è assentato in un collegio dei docenti.

Il recupero va chiesto dal dirigente entro 60 giorni, superata tale scadenza il docente non ha alcun dovere di recuperare le ore.

E' molto frequente il diniego da parte del dirigente nei casi in cui il permesso viene richiesto verso la fine dell'anno in quanto si sostiene che sia difficile effettuarne il recupero. E' chiaro che la difficoltà di far recuperare le ore riguarda il dirigente e non il lavoratore. Esso, infatti ha diritto alla fruizione dei permessi orari per tutta la durata dell'anno scolastico. Qualora il docente non intenda recuperare il permesso verrà applicata la trattenuta sullo stipendio pare allo stipendio lordo orario per le ore di permesso fruite.

Motivi di diniego da parte del dirigente

A differenza del permesso retribuito giornaliero, il permesso orario può essere negato dal dirigente. Il diniego deve essere scritto e motivato e non può riguardare assolutamente la motivazione ma le esigenze di servizio.

L'art. 16 infatti scrive che vanno chiesti "… compatibilmente con le esigenze di servizio". Il dirigente quindi può addurre esigenze di servizio che rendono impossibile la concessione del permesso che , ripetiamo, non rappresenta un diritto ma una concessione. Resta il fatto che venendo a mancare le esigenze di servizio si ritiene infruttuoso e fuori logica il diniego, anche per via del fatto che le ore vanno recuperate quindi non rappresentano un onere per lo stato.

Le "esigenze di servizio" non diventano motivo di diniego in occasione di incontri collegiali in cui l'assenza del docente non minaccia l'efficacia dell'incontro. Ad esempio il collegio dei docenti spesso rappresenta un oggetto di contesa dove da un lato il dirigente può addurre l'obbligatorietà

della presenza quale particolare esigenza di servizio, dall'altro egli non può dimostrare che l'assenza del docente arrechi danno al funzionamento dell'istituzione. Il docente, infatti, se si assenta dal collegio non necessita di sostituzione come ad esempio accade durante le attività didattiche.

Il permesso non può essere richiesto per ore in cui si è impegnati negli scrutini. Ciò vale anche per la richiesta di permesso retribuito giornaliero art. 15 comma 2. In Tali casi, infatti, la scuola è obbligata a sostituire il docente. In questo caso si configura una reale esigenza di servizio.

Il contratto, infatti, non menziona da nessuna parte alcuna differenza tra assenza dalle riunioni collegiali e assenza dalle attività didattiche.